



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che all'art. 8, comma 1-ter dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate”*;
- VISTO l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 8 comma 11-bis del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale *“Al fine di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi”*;



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il comma 3 del citato articolo 76, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che *“Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080, recante la disciplina organica del contingente di esperti, in relazione alle mutate finalità ed esigenze individuate dal menzionato articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2023 n. 3103, con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, stabilendo, nello specifico che, al comma 2 dell’art. 1 del DPCM 22 luglio 2021, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle parole “2 anni”, con la conseguente espunzione della locuzione “rinnovabile una sola volta”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2025, con il quale al comma 2, dell’articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, come modificato dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, dopo le parole “2 anni” sono state inserite le parole “ferma restando la possibilità, alla scadenza, di conferire ulteriori incarichi allo stesso soggetto”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2025, riguardanti sia la durata degli incarichi che le



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

modalità di conferimento degli stessi, si sono rese necessarie al fine di rendere la disciplina sul conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, coerente ed omogenea con l'analoga fattispecie di incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

CONSIDERATO che la disciplina organica sul conferimento degli incarichi nell'ambito del contingente di esperti previsto dall'articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2025;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese e la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA la necessità di garantire al Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l'adeguato supporto delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR");

CONSIDERATO che, all'attualità, non risulta raggiunto il numero massimo di settanta unità previsto per il contingente di esperti sopra citato;

CONSIDERATO il *curriculum vitae* del [REDACTED] dal quale si evince il possesso della specifica qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento del presente incarico;

VISTO il DPCM 13 febbraio 2024, con il quale il Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, ha conferito al [REDACTED] l'incarico di "*Esperto giuridico*", a decorrere dal 1° marzo 2024, per la durata di dodici mesi, nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

VISTO il DPCM 5 febbraio 2025, con il quale il Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, ha conferito al [REDACTED]



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

██████████ l'incarico di "Esperto giuridico", a decorrere dal 1° marzo 2025, per la durata di dodici mesi, nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

RILEVATA la coerenza fra esperienze professionali pregresse e incarico da affidare evincibile da quanto evidenziato nel curriculum vitae, con particolare riferimento alle esperienze e competenze sulle problematiche giuridiche in materia di procedure e appalti concernenti gli investimenti connessi all'attuazione di politiche pubbliche, maturate anche con incarichi di supporto alle PAC;

VISTA la nota del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, prot. N. 4014 del 29 gennaio 2026, con la quale i ██████████, è stato autorizzato ad assumere l'incarico di Esperto a supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del 3 febbraio 2026;

RITENUTO, pertanto, di conferire ██████████ l'incarico di esperto con il profilo di "Esperto giuridico",

### DECRETA

#### Articolo 1

1. Al ██████████ è conferito l'incarico di esperto con il profilo di "Esperto giuridico", nell'ambito del contingente alle dipendenze del Sottosegretario di Stato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituito dall'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, a decorrere dal 1° marzo 2026 al 28 febbraio 2027;
2. Nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1, i ██████████ fornirà supporto nelle problematiche giuridiche in materia di procedure e appalti concernenti gli investimenti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

#### Articolo 2

1. Al ██████████ per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 30.000,00 (trentamila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa positiva valutazione della relazione presentata dall'Esperto.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

### Articolo 3

1. Il [REDACTED] è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e ad astenersi dalla trattazione di affari nei quali lo stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. L'espletamento dell'incarico avviene nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, al [REDACTED] è vietata l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che lo possano porre in situazioni di conflitto di interesse. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell'incarico.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024 recante il "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri", il [REDACTED] dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai sopracitati decreti.

### Articolo 4

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2026 e seguenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,  
Sen. Alessio Butti



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla  
Presidenza del Consiglio dei ministri  
Segretariato generale  
ROMA

[ubr@mailbox.governo.it](mailto:ubr@mailbox.governo.it)

**Oggetto:** [REDACTED] - decreto 25 febbraio 2026 di conferimento dell'incarico di esperto con il profilo di "Esperto giuridico" nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.  
Silea 211795

#### RILIEVO

Con il decreto in oggetto, trasmesso a questo Ufficio di controllo, viene conferito incarico di esperto, profilo "Esperto giuridico", al [REDACTED], ai sensi dell'art. 76 D.L. 18/2020 e dell'art. 9 D.lgs. 303/99, nell'ambito del contingente alle dipendenze del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e la transizione digitale istituito con DPCM 22.07.2021, successivamente modificato con DPCM 22.11.2023 e DPCM 27.11.2025. Il predetto incarico decorre dal 1° marzo 2026 al 28 febbraio 2027.

Nell'espletamento dell'incarico, l'esperto dovrebbe fornire supporto nelle problematiche giuridiche in materia di procedure e appalti concernenti gli investimenti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Orbene, trattandosi di incarico volto a supportare il Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, nello svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR"), avente scadenza al 31 dicembre 2026, si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla



CORTE DEI CONTI

conformità della durata del suddetto incarico con la scadenza, prevista per legge, del PNRR e quale sia la disposizione legislativa a fondamento.

Si rammenta che, in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, i termini per il procedimento di visto sono sospesi.

Il Magistrato Istruttore  
Cons. Laura D'ambrosio

Il Consigliere Delegato  
Cons. Maria Luisa Romano





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

All'Ufficio del Bilancio  
e per il Riscontro di Regolarità  
Amministrativo-Contabile  
UBRRAC

**Oggetto: Riscontro al rilievo dell'8 aprile 2026 relativi al decreto di conferimento incarico di esperto del [REDACTED] ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020.**

Con riferimento alla nota prot. UBRRAC 10912 dell'8 aprile 2026, riguardante il rilievo formulato dalla Corte dei conti in merito al decreto del 25 febbraio 2026 di conferimento di incarico di esperto, profilo "*Esperto giuridico*" [REDACTED] ex art. 76 del d. n. 18 del 2020 e dell'art. 9 D.lgs. 303/99, nell'ambito del contingente alle dipendenze del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e la transizione digitale istituito con DPCM 22.07.2021 e successivamente modificato con DPCM 22.11.2023 e DPCM 27.11.2025, avente decorrenza dal 1° marzo 2026 al 28 febbraio 2027, si forniscono le seguenti precisazioni.

Nello specifico, la Corte dei conti, al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto sopra elencato, chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità della durata del suddetto incarico con la scadenza, prevista per legge, del PNRR e quale sia la disposizione legislativa a fondamento, posto che l'incarico affidato [REDACTED] è "*volto a supportare il Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, nello svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR")*".

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

**1.** In primo luogo, occorre evidenziare che l'oggetto dell'incarico conferito all'Esperto è stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2, del DPCM 25.2.2026.

Nel comma 1 dell'art. 1 del DPCM si stabilisce che l'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'art. 76, comma 1, cit., prevede l'istituzione di "*un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*" la cui finalità è quella di coadiuvare l'azione del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, nell'ambito delle iniziative volte a "*provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione*".

Nel comma 2 dell'art. 1 del DPCM si precisa che "*Nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1, il [REDACTED] fornirà supporto nelle problematiche giuridiche in materia di*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*procedure e appalti concernenti gli investimenti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".*

Dal dato normativo e da quanto sopra esposto emerge che l'oggetto dell'incarico dell'Esperto riguarda lo svolgimento delle attività giuridiche di supporto all'azione dell'Autorità politica nell'ambito delle iniziative dirette ad introdurre "*soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione*" (comma 1), ivi comprese quelle concernenti l'"*attuazione del PNRR*" (comma 2).

L'incarico non è quindi circoscritto unicamente alle questioni attinenti all'attuazione del PNRR, ma quest'ultime sono ricomprese nell'incarico in via espressa.

Ciò comporta che l'incarico non può ritenersi vincolato alla sola attuazione del PNRR.

2. In secondo luogo, anche laddove l'incarico dovesse ritenersi circoscritto alla sole problematiche concernenti l'attuazione del PNRR, la durata dell'incarico conferito all'Esperto non può essere delimitata alla data del 31 dicembre 2026, ritenuta quale "*scadenza*" del PNRR.

La data del 31 dicembre 2026 compare nell'art. 24, comma 1, del Regolamento 2021/241 (che istituisce il "*dispositivo per la ripresa e la resilienza*") ai sensi del quale "*I pagamenti dei contributi finanziari e, se del caso, dei prestiti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026 conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili*".

La data del 31 dicembre 2026 rappresenta il termine entro cui l'UE si è vincolata a riconoscere i contributi finanziari agli Stati membri nell'ambito del dispositivo PNRR (e non è, quindi, data di scadenza del PNRR).

Ne deriva che a questa data devono compiersi i trasferimenti dall'UE agli Stati membri, il che non esclude che le problematiche attinenti all'attuazione del PNRR possano verificarsi anche dopo tale termine.

Anzi è del tutto fisiologico che, dopo questa data, continuino a sorgere questioni giuridiche (di rilevanza europea e nazionale) attinenti alla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni legate alla fase attuativa delle misure o interventi oggetto del PNRR.

La soluzione di tali problematiche, di interesse dell'Autorità politica, va ben oltre la scadenza del 31 dicembre 2026.

Tenendo presente tale evenienza (ossia che le problematiche concernenti l'attuazione delle misure PNRR si estendono obiettivamente oltre la data del 31 dicembre 2026), nel comma 2 dell'art. 1 del DPCM la durata dell'incarico è stata coerentemente legata alla fase dell'"*attuazione del PNRR*" intesa, in via generale, quale fase esecutiva volta alla realizzazione in concreto delle misure e degli interventi oggetto dei finanziamenti europei ottenuti entro la data del 31 dicembre 2026.

La rilevanza della fase esecutiva dell'attuazione del PNRR, nei termini qui esposti, è peraltro espressamente presa in considerazione dal Regolamento 2021/241, tant'è che la mancata o irregolare esecuzione delle misure comporta l'attivazione, da parte delle Istituzioni comunitarie, delle forme di autotutela a tutela degli interessi finanziari dell'Unione (art. 26, commi 6, 7, 8, 9, 10).

3. In terzo luogo, si osserva che l'incarico *de quo* è stato conferito in data 25 febbraio 2026.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

In data 19 febbraio 2026 è stato adottato e pubblicato il d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (rubricato “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.*”), c.d. decreto PNRR, che è entrato in vigore in data 20 febbraio 2026 (art. 32).

L’art. 1, comma 2, del d.l. n. 19/2026, ha formalmente sancito come le “*amministrazioni centrali*” titolari di misure PNRR e i “*soggetti attuatori*” delle stesse (in cui rientra, in entrambi i casi, il Dipartimento quale articolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri) sono chiamati svolgere gli “*adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l’attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento*”.

Il legislatore ha quindi stabilito in modo espresso l’obbligo per le amministrazioni interessate, sotto i due distinti profili (quali titolare di misure e quali soggetti attuatori), di svolgere tutti gli adempimenti, comunque connessi alla attuazione del PNRR, “*anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l’attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento*”.

Ne deriva che la durata dell’incarico, conferito all’Esperto, è stata legittimamente estesa oltre il 2026, coerentemente alle attività che devono essere *medio tempore* realizzate dall’amministrazione in attuazione dell’art. 1 del d.l. n. 19/2026.

4. In quarto luogo, si sottolinea che il legislatore, con l’art. 2 del d.l. n. 19/2026, ha disposto la proroga *ex lege* di una serie di incarichi professionali conferiti al personale interessato, a vario titolo, all’attuazione del PNRR.

Inoltre, il comma 1 dell’art. 2 del d.l. n. 19/2026, “*Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025*” e “*per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari*”, ha altresì stabilito la proroga “*fino al 31 dicembre 2029*” della durata della Struttura di missione PNRR, delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale presso la Presenza del Consiglio dei Ministri, provvedendo anche a regolamentarne la copertura finanziaria.

Le strutture amministrative, la cui vigenza è stata prorogata, sono articolazioni di supporto alla Presidenza del Consiglio dei ministri per dare attuazione, sotto il profilo organizzativo, al PNRR.

L’art. 2 del citato d.l. n. 19/2016 prevede quindi di dare continuità alle articolazioni amministrative volte a rafforzare la capacità amministrativa della Presidenza di adempiere puntualmente e tempestivamente all’attuazione, anche durante la fase esecutiva, del PNRR.

Coerentemente alla proroga delle strutture amministrative, è stato conferito all’Esperto l’incarico in oggetto al fine di continuare a garantire al Sottosegretario di Stato, con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, nell’ambito del contingente di cui all’art. 76 del d.l. n. 18/2022, l’adeguato supporto della professionalità necessaria per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell’attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, ivi compresi quelli PNRR.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

In conclusione, la decisione di attribuire l'incarico di Esperto a [REDACTED] dal 1° marzo 2026 al 28 febbraio 2027 trova fondamento nel Regolamento 241/2021, nell'art. 76 del d.l. n. 18/2020 e soprattutto negli artt. 1 e 2 del d.l. n. 19/2026, che prorogano, fino al "31 dicembre 2029" o comunque "fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR", le attività delle amministrazioni interessate alla realizzazione dell'innovazione digitale del Paese e le strutture amministrative a supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori proroghe al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, come avvenuto nel caso di specie.

Il conferimento dell'incarico è, dunque, motivato dalla necessità di salvaguardare le ragioni di pubblico interesse legate all'esigenza di assicurare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, il supporto di risorse in possesso di specifica ed elevata competenza giuridica nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, per garantire, senza soluzione di continuità, l'attuazione dell'innovazione digitale, ivi compresi le misure e i progetti PNRR.

Nella speranza di aver fornito esaustivi elementi di chiarimento circa il fondamento giuridico dell'incarico conferito e le ragioni dell'operato di questa Amministrazione, si ritiene che le stesse possano essere ritenute valide dalla Corte dei conti ai fini di ammettere, entro tempi brevi, la registrazione del provvedimento in questione.

Si resta a disposizione di codesto Ufficio per ogni eventuale ulteriore esigenza istruttoria.

Angelo Borrelli

16-04-2026 | 22:49:34 CEST

VISTO

Il Coordinatore dell'Ufficio per la gestione amministrativa  
Dott. Antonino Laganà

*Antonino Laganà*

16-04-2026 | 18:21:05 CEST



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 25/02/2026, con oggetto PRESIDENZA Dip. per la trasformazione digitale PNRR - [REDACTED] - decreto 25 febbraio 2026 di conferimento dell'incarico di esperto con il profilo di "Esperto giuridico" nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0009968 - Ingresso - 06/03/2026 - 07:37 ed è stato ammesso alla registrazione il 28/04/2026 n. 1253 con la seguente osservazione:

Si procede al visto e conseguente registrazione prendendo atto della risposta al rilievo ed invitando l'Amministrazione in futuro a curare la motivazione del provvedimento esplicitando meglio le ragioni che motivano la prosecuzione dell'incarico come descritte nella citata risposta al rilievo

**Il Consigliere Delegato**

MARIA LUISA ROMANO  
(Firmato digitalmente)

**Il Magistrato Istruttore**

LAURA D'AMBROSIO  
(Firmato digitalmente)

